



Proposta di modifica n. 22.0.5 (testo 2) al DDL n. 1766

22.0.5 (testo 2)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Nencini](#), [Sbrollini](#), [Vono](#), [Cucca](#)

All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:

«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché i lavoratori preposti a garantire i servizi essenziali, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da Covid.19. Per l'attuazione del presente comma si applicano le misure previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.».